



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Conservatorio Statale di Musica "Lorenzo Perosi" – Campobasso

Viale Principe di Piemonte, 2/A – Tel. 0874 90041 - 0874 90042 – Fax 0874 411377
Sito Internet: www.conservatorioperosi.it – Email: info@conservatorioperosi.it
Codice Fiscale: 80008630701

Decreto n.24/14

Campobasso 29/09//2014

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 21 Dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n. 508"

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "L. Perosi" di Campobasso approvato dal MIUR-AFAM con D.D. n. 20 del 19 Gennaio 2006

VISTO il Regolamento della Consulta degli Studenti emanato con Decreto Presidenziale n.23 del 29/09/2014

DECRETA

Art.1) E' emanato il Regolamento elettorale per il rinnovo della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica "Lorenzo Perosi" di Campobasso allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante

Art.2) Il Regolamento elettorale per il rinnovo della Consulta degli Studenti è reso pubblico mediante affissione all'Albo del Conservatorio e pubblicazione sul sito www.conservatorioperosi.it

Il Presidente

Prof. Giovanni Cannata

Giovanni Cannata

Regolamento elettorale per il rinnovo della Consulta degli Studenti

Art. 1 - Convocazione del corpo elettorale

1. Almeno tre mesi prima della scadenza della carica dei rappresentanti degli studenti nella Consulta degli Studenti, la Consulta medesima presenta al Direttore del Conservatorio la richiesta per il rinnovo dei rappresentanti.
2. Il Direttore con proprio decreto indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito avviso pubblicato all'Albo del Conservatorio almeno trenta giorni prima delle votazioni. Con tale avviso la Consulta degli Studenti convoca, almeno venti giorni prima delle votazioni, l'Assemblea degli Studenti per la nomina della Commissione Elettorale.
3. Il Direttore provvede, altresì, a pubblicare all'Albo del Conservatorio, almeno trenta giorni prima delle elezioni, il bando relativo alle modalità e ai termini per la presentazione delle candidature nonché ai requisiti per l'elettorato attivo e passivo.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

1. Al fine dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta degli Studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti che abbiano compiuto diciotto anni di età che siano regolarmente iscritti ai corsi superiori del vecchio ordinamento, ai Trienni e ai Bienni specialistici, ed agli studenti minorenni iscritti ai corsi AFAM.
2. L'elettorato passivo spetta agli studenti frequentanti i corsi superiori del vecchio ordinamento, trienni, bienni specialistici o abilitanti che abbiano compiuto 18 anni alla data stabilita per le elezioni.
3. Contemporaneamente all'emanazione dell'avviso di convocazione saranno compilati e pubblicati sulla base della documentazione esistente agli atti dei competenti uffici dell'Amministrazione, gli elenchi elettorali relativi all'elettorato attivo
4. Gli aventi diritto al voto possono proporre ricorso alla Consulta degli Studenti entro dieci giorni dalla pubblicazione degli elenchi stessi, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Eventuali variazioni ai predetti elenchi saranno rese note immediatamente.

Art. 3 - Presentazione delle candidature

1. La candidatura alla carica di componente della Consulta degli Studenti deve essere presentata per iscritto alla Commissione Elettorale mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti dallo Statuto tramite la modulistica disponibile presso la segreteria.
2. Tale modulo, debitamente compilato, dovrà pervenire alla Commissione Elettorale entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando elettorale.

Art. 4 - Commissione elettorale

1. L'Assemblea degli Studenti nomina la Commissione Elettorale composta da tre membri dell'elettorato attivo che non intendono candidarsi.
2. La Commissione Elettorale nomina tre componenti del seggio elettorale scelti tra l'elettorato attivo, che non intendono candidarsi.
3. La Commissione Elettorale, esaurita la fase di controllo sulla validità delle candidature, dispone la pubblicazione del relativo elenco delle candidature, ordinato in base alla presentazione delle domande, all'Albo del Conservatorio entro i successivi cinque giorni.
4. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 48 ore dalla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature



Art. 5 - Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto dal Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice-presidente e l'altro con funzioni di Segretario nominati dal Presidente di seggio.
2. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice-presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti di cui almeno uno con la carica di Presidente o di Vice-presidente
3. Il Seggio Elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni, e procede alle operazioni preliminari di propria competenza, compresa la predisposizione di un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto, contrassegnate dal timbro del Conservatorio e firmate da un componente del Seggio Elettorale.
4. Il Seggio Elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti più opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale, dandone atto nei rispettivi verbali.

Art. 6 - Operazioni di voto

1. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
2. Sono ammessi a votare gli elettori che presentino un documento di riconoscimento munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. La registrazione del voto dovrà avvenire tramite annotazione da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio degli estremi del documento nell'apposita colonna di identificazione predisposta sull'elenco e autenticata da almeno un componente il seggio elettorale.
4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, qualora uno dei componenti del seggio conosca personalmente l'elettore, può attestarne l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione in corrispondenza del nominativo dell'elettore.
5. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nell'elenco dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta ed un matita copiativa al fine di consentire l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire in condizioni che ne garantiscano la segretezza. Possono essere espresse in ogni singola scheda non più di tre preferenze.
6. Espresso il proprio voto, di norma con l'indicazione sulla scheda del cognome e del nome del candidato, l'elettore richiude la scheda seguendo le linee di piegatura della medesima e la consegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che la introduce immediatamente nell'apposita urna sigillata.
7. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore più di una volta nella medesima tornata elettorale. Il Segretario provvede a prenderne nota sul verbale.

Art. 7 - Operazioni di scrutinio

1. Il voto deve essere espresso sulla scheda consegnata dal seggio, debitamente timbrata e firmata da uno dei componenti il seggio. E' nullo il voto espresso in qualsiasi altro modo. E' altresì nulla la scheda che presenti segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inequivocabile che, con essi, l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure che contenga



voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata.

2. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
3. Se la scheda contiene un numero di voti di preferenza superiore al numero massimo previsto la stessa sarà nulla.
4. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio provvede ad inviare alla Commissione Elettorale tutti gli atti relativi alla votazione.

Art. 8 - Validità delle elezioni Proclamazione eletti e nomina

1. Le elezioni sono valide se ha votato almeno il 10% degli aventi diritto.
2. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, sono eletti i candidati più anziani di età.
3. L'avviso di proclamazione degli eletti è approntato dalla Commissione Elettorale e pubblicato all'Albo del Conservatorio entro tre giorni dalla votazione
4. Entro tre giorni dall'affissione all'Albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata immediatamente all'Albo del Conservatorio.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente il Direttore, con proprio decreto, nomina gli studenti eletti nella Consulta degli Studenti.

Il Direttore
M^o Lelio Di Tullio

